

Petizione al Senato della Repubblica

(ai sensi dell'art.50 Costituzione)

Noi sottoscritti, cittadini italiani, chiediamo al nostro Parlamento di promulgare una

legge sulla rappresentanza parlamentare

che definisca requisiti minimi e criteri invalicabili delle modalità di elezione dei rappresentanti parlamentari. A tali requisiti e criteri ogni successiva legge elettorale dovrà attenersi, a vantaggio e presidio della qualità della rappresentanza parlamentare.

Premesso che:

- la nostra Costituzione stabilisce che siano i parlamentari scelti dai cittadini a rappresentare la Nazione e che il Parlamento sia l'organo centrale della democrazia rappresentativa;
- le leggi elettorali che si sono succedute hanno progressivamente allentato la relazione tra rappresentanti e cittadini, indebolendo la rappresentanza e l'indipendenza del Parlamento;
- quelle stesse leggi elettorali non sono state capaci di assicurare al Paese né stabilità né governabilità;
- l'effettiva rappresentanza parlamentare dei cittadini è il requisito fondamentale della nostra democrazia;

appare indispensabile e urgente una legge che stabilisca specificamente ed in modo inequivoco regole per la rappresentanza parlamentare, che siano rispettate da qualsivoglia legge elettorale.

Ritenuto che:

tale legge debba essere caratterizzata dalle seguenti specificità:

- sostenere e salvaguardare la qualità della rappresentanza quale bene primario,
- essere preliminare e sovraordinata alla legge elettorale,
- essere compatibile con le diverse formule elettorali.

Chiediamo che:

le seguenti tre regole, formulate nel rispetto di dette specificità, siano tradotte in articoli della "legge sulla rappresentanza parlamentare", oggetto della presente petizione:

regola 1

"I soggetti aventi titolo a proporre liste elettorali hanno facoltà di candidare ciascun candidato in non più di due collegi elettorali. Le liste elettorali dovranno essere presentate con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data prevista delle elezioni."

regola 2

“La combinazione tra le liste elettorali di cui alla regola 1 e le corrispondenti schede elettorali deve consentire all’elettore di scegliere un partito/lista e non più di due candidati. E’ ammesso il voto in forma disgiunta.”

regola 3

“I soggetti di cui alla regola 1, in caso di ricandidatura nella successiva tornata elettorale, sono tenuti a ricandidare ciascun parlamentare nello stesso collegio elettorale nel quale era stato in precedenza eletto, fatta salva la facoltà di candidarlo anche in un secondo collegio. E’ ammesso che il soggetto proponente sia diverso da quello nelle liste del quale il parlamentare era stato in precedenza eletto.”

“Le 3 regole della rappresentanza” succitate possono essere approfondite nei contenuti e nel portato, consultando il sito vivailparlamento.it, dove tra gli altri contributi è presente anche una trattazione analitica delle stesse, che alleghiamo alla presente petizione.

Milano, 9 giugno 2020

Ignazio Rosenberg Colorni _____

Paolo Antonio Amadio _____